



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |          |
|--------------------------|-----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | QUISTELLI | AGOSTINO |
| <input type="checkbox"/> | CENTI     | FERNANDO |
| <input type="checkbox"/> | CAPUTO    | VITTORIO |
| <input type="checkbox"/> |           |          |
| <input type="checkbox"/> |           |          |
| <input type="checkbox"/> |           |          |
| <input type="checkbox"/> |           |          |

SEZIONE 45

Presidente  
Relatore  
Giudice

SEZIONE

N° 45

REG.GENERALE

N° 19270/08

UDIENZA DEL

12/10/2011 ore 10:00

SENTENZA

N° 378/45/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

17 NOV 2011

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 19270/08  
depositato il 22/07/2008

- avverso INTIMAZIONE n° 09720089075637713000 ED ALTRO IRPEF 1996  
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

altre parti coinvolte:

EQUITALIA GERIT SPA - AGENTE RISCOSSIONE PROV. ROMA  
LUNGOTEVERE FLAMINIO 18 00196 ROMA RM

## Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 22.07.08 il ricorrente si opponeva alla intimazione di pagamento n. 09720089075637814 con la quale l'agente della riscossione Equitalia Gerit richiedeva la somma di € 1.474,87 per tributi iscritti a ruolo e formanti oggetto di una cartella di pagamento emessa a titolo di Contributo Sanitario Nazionale e Contributo Straordinario per l'Europa, anno di imposta 1996.

Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale ed eccepisce di non aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento richiamata nella intimazione con conseguente maturata prescrizione dei crediti vantati dall'agente della riscossione.

Il ricorrente contesta inoltre la validità formale della intimazione di pagamento e conclude chiedendone l'annullamento con vittoria delle spese di giudizio.

Con controdeduzioni depositate in data 27.11.08 l'agente della riscossione Equitalia Gerit, nel costituirsi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto non impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92.

## Motivi della decisione

E' da premettere, innanzitutto, che le intimazioni, come pure i solleciti e le diffide di pagamento, sono atti impugnabili in quanto atti provenienti dall'agente della riscossione che portano a conoscenza dell'esistenza di una pretesa tributaria, in relazione alla quale sorge l'interesse del contribuente alla tutela delle proprie ragioni.

Nel merito la Commissione osserva che, a fronte della specifica eccezione sollevata dal ricorrente, Equitalia Gerit non ha fornito la prova della regolare e tempestiva notifica della cartella contenente la richiesta di pagamento oggetto della intimazione facendo venir meno il presupposto per le successive azioni esecutive e cautelari.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.  
Così deciso in Roma il 12.10.11

Il Relatore

*Fernando Lentini*

Il Presidente

*[Firma]*